Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — ROMA - Giovedì, 4 settembre 1930 - ANNO VIII — Numero 207

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle. 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1501.**

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. **1116.**

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Domodossola ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Vagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 755, col quale il comune di Vagna è stato aggregato al comune di Domodossola e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione del comune autonomo di Domodossola, a decorrere dal 3 maggio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1428, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Torino dai quali risulta che dal 3 maggio 1927 al 2 maggio 1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Vagna sostenne l'effettiva spesa di L. 26.026,01;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 328, 8 dicembre 1927, n. 2776 e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Vagna, ora aggregato al comune di Domodossola, i corrispondenti contributi di L. 1308,57, lire 1600 e L. 800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Domodossola, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Vagna, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 22.317,44 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 3 maggio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 93. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Domodossola in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Vagna.

POSTI DI RUOLO N. 2.

Spesa sostenuta nell'esercizio dal 3 maggio 1927 al 2 maggio 1928 dall'Amministrazione scolastica regionale:

Voce		Importo
1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L.	18.532,87
2. Retribuzioni per supplenze	»	5.197,20
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»	
4. Concorso ad Enti per scuole a gravio	»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	»	2.167,49
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	»	128,45
Spese sostenute direttamente dal Ministero:		
1. Per scuole non classificate	»	
Totale	L.	26.026,01

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Voce		Importo		Totale
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L.	1.308,57		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	1.600 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	»	800 —		
			»	3.708,57
Contributo a carico dello Stato dal 3 maggio 1928			L.	22.317,44

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. — *Il Ministro per l'educazione nazionale*: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1502.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1107.

Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale per l'unificazione della industria (UNI) e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 16 agosto 1928 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha chiesto che sia attribuita la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 3 aprile 1926, n. 563, 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e gli articoli 10 e 15 della legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (UNI) aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

E' approvato lo statuto dell'Istituto predetto secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei confronti dell'Istituto di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 84. — MANCINI.

Statuto

dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (UNI).

Art. 1.

Costituzione e scopi.

Sotto gli auspici della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, è costituito a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (UNI) con sede a Milano.

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti scopi:

a) unificare norme e prescrizioni generali interessanti sia la produzione, sia il suo esito;

b) stabilire tipi unificati di oggetti, strumenti e organi di macchine;

c) promuovere la diffusione e la adozione delle norme unificate.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente può, previo consenso del Governo, avere anche rapporti con organizzazioni tecniche di altre Nazioni.

Art. 3.

Possono far parte dell'Ente:

a) le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) gli altri enti tecnici, scientifici, professionali, sindacali, economici, che per i loro scopi svolgono o tendono a svolgere un'attività che sia in relazione con l'opera di unificazione.

Le Amministrazioni dello Stato interessate ai lavori di unificazione ed il Comitato di mobilitazione civile (Regio decreto 6 agosto 1926, n. 1765) hanno sempre diritto di partecipare con propri rappresentanti all'attività dell'Ente.

Art. 4.

Organi sociali.

L'UNI è retto da un Consiglio direttivo composto dei rappresentanti degli enti che ne fanno parte.

Per far parte dell'UNI deve essere versato un contributo annuo non inferiore a L. 25.000: ogni ulteriore versamento di quote non inferiore a L. 50.000 annue conferisce il diritto di avere un altro rappresentante per ciascuna quota, ma non oltre il numero di cinque.

Fanno altresì parte di diritto del Consiglio direttivo i rappresentanti di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente nominato dalla Confederazione generale fascista della industria italiana.

Esso nomina nel suo seno due vice-presidenti e due altri membri che insieme al presidente formano il Comitato di presidenza dell'Ente.

Il Consiglio direttivo nomina inoltre un tesoriere e due revisori dei conti scegliendoli anche all'infuori dei suoi membri.

Il tesoriere entra a far parte di diritto del Consiglio direttivo.

I revisori dei conti hanno facoltà di intervenire alle adunanze.

Art. 5.

Còmpiti del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

a) delibera in merito alle domande di partecipazione presentate dagli Enti di cui all'art. 3;

b) determina, ove sia il caso, d'accordo col presidente della Commissione centrale tecnica di cui agli articoli seguenti, i mezzi migliori per diffondere la conoscenza dei vantaggi dell'unificazione e favorire l'applicazione delle deliberazioni adottate dall'UNI;

c) approva i bilanci preventivi e consuntivi proposti dal Comitato di presidenza e provvede in genere ad assicurare all'UNI i mezzi finanziari per la più completa e rapida attuazione degli scopi che l'Ente si prefigge, attenendosi, per quanto riguarda l'amministrazione delle entrate e del patrimonio, alle norme di legge ed alle disposizioni generali stabilite dalla Confederazione generale fascista dell'industria per tutte le Associazioni confederate;

d) stabilisce le norme generali per il funzionamento della Commissione centrale tecnica e delle Commissioni tecniche per quanto si riferisce alla elaborazione e pubblicazione delle unificazioni;

e) ratifica le iniziative e le deliberazioni della Commissione centrale tecnica e promuove quelle che ritenga opportune;

f) coordina l'azione dell'UNI con le direttive della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 6.

Funzioni del Comitato di presidenza.

Il Comitato di presidenza collabora col presidente per il migliore raggiungimento degli scopi dell'Ente ed esercita quelle altre funzioni che gli vengano delegate dal Consiglio direttivo.

Art. 7.

Funzioni del presidente.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Ente nei rapporti interni ed esterni ed è responsabile del suo andamento.

Spetta al presidente vigilare per l'esatta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'UNI e per il regolare funzionamento dei vari organi e servizi dell'Ente.

In caso di urgenza il presidente può prendere deliberazioni che rientrano nella competenza del Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza. In tal caso ha l'obbligo di chiedere la ratifica nella prima riunione successiva dei cennati organi.

Art. 8.

Funzioni del tesoriere.

Il tesoriere sovraintende alla gestione finanziaria dell'Ente e redige lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo.

Art. 9.

Organi tecnici.

Sono organi tecnici dell'UNI la Commissione centrale tecnica, le Commissioni tecniche e la Segreteria.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di affidare per determinate unificazioni i còmpiti assegnati dall'articolo seguente o a Commissioni tecniche o alla Segreteria oppure a Commissioni tecniche costituite in seno alle organizzazioni od agli enti che fanno parte dell'UNI.

Art. 10.

Funzioni e nomina delle Commissioni tecniche.

Le Commissioni tecniche eseguiscono studi ed indagini inerenti a determinate unificazioni delle quali predispongono un progetto da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Commissione centrale tecnica.

La costituzione delle Commissioni tecniche viene promossa dal Consiglio direttivo che ne fissa i còmpiti d'accordo col presidente della Commissione centrale tecnica.

Il presidente ed i membri delle Commissioni tecniche sono nominati dal Consiglio direttivo d'accordo col presidente della Commissione centrale tecnica, scegliendoli tra esperti designati dalle competenti organizzazioni sindacali e dagli enti interessati all'unificazione e tra i tecnici particolarmente competenti.

La costituzione delle singole Commissioni tecniche potrà essere preceduta da una riunione plenaria degli interessati all'unificazione: in tal caso questi saranno chiamati dalle corrispondenti organizzazioni sindacali ad esprimere il loro

parere sull'opportunità di addivenire all'unificazione in questione e sulle principali modalità dell'unificazione stessa.

Il Consiglio direttivo può deliberare anche che le Commissioni tecniche siano costituite nel seno delle organizzazioni sindacali competenti o degli enti che fanno parte dell'UNI.

Delle Commissioni tecniche fanno parte di diritto esperti designati dalle varie Amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 11.

Funzioni e nomina della Commissione centrale tecnica.

La Commissione centrale tecnica esamina i progetti di unificazione predisposti dalle singole Commissioni tecniche o dalla Segreteria, le coordina con quelle già approvate ed in corso di approvazione tenendo presenti le unificazioni estere nello stesso campo e decide se sui progetti stessi possa essere promossa la consultazione degli interessati di cui all'articolo seguente.

Art. 12.

I progetti di unificazione approvati in linea di massima dalla Commissione centrale tecnica, prima di essere presentati al Consiglio direttivo per la loro ratifica, devono essere sottoposti ad una larga consultazione degli interessati, che potrà avvenire anche attraverso le loro organizzazioni sindacali e, quando sia possibile, con invio ad essi, dei progetti e con la pubblicazione degli stessi sulla stampa tecnica.

La consultazione è estesa alle Amministrazioni statali ed al Comitato di mobilitazione civile di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del presente statuto.

Le eventuali osservazioni emerse dalla consultazione degli interessati e che, quando sia possibile, saranno rese note a mezzo dell'organo ufficiale dell'UNI sono tenute presenti dalla Commissione centrale tecnica nella redazione del progetto di unificazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo.

Le proposte della Commissione centrale tecnica possono essere illustrate in seno al Consiglio direttivo, oltre che dalla presidenza della Commissione stessa, da un relatore da questa designato.

Art. 13.

La Commissione centrale tecnica è costituita da un presidente e da due vice-presidenti, nominati tutti dal Consiglio direttivo, nonchè dai presidenti delle Commissioni tecniche e da persone di speciale competenza tecnica nominate pure dal Consiglio direttivo.

Della Commissione centrale tecnica fanno parte di diritto esperti designati dalle Amministrazioni dello Stato e dal Comitato di mobilitazione civile di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente statuto.

Il presidente della Commissione centrale tecnica entra a far parte di diritto del Consiglio direttivo e del Comitato di presidenza.

Art. 14.

Norme per le riunioni.

Il Consiglio direttivo, il Comitato di presidenza, la Commissione centrale tecnica, le Commissioni tecniche sono convocate dai rispettivi presidenti quando ne ravvisino la necessità.

Le riunioni del Consiglio direttivo, della Commissione centrale tecnica e delle Commissioni tecniche, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Però le ratifiche delle proposte di unificazione da parte del Consiglio direttivo e le deliberazioni in merito a proposte di unificazione da parte della Commissione centrale tecnica, per essere valide devono ottenere l'approvazione di almeno tre quarti dei presenti e di almeno due terzi dei componenti. Le proposte che, ottenuta l'approvazione di almeno tre quarti dei presenti alla seduta, non raggiungono la approvazione dei due terzi della totalità dei membri, vengono comunicate, unitamente alle osservazioni fatte in seduta, ai membri assenti i quali saranno invitati a dare il loro voto per lettera.

Art. 15.

Delle cariche.

Il presidente e i vice-presidenti del Consiglio direttivo, il tesoriere ed i membri del Comitato di presidenza, il presidente ed i vice-presidenti della Commissione centrale tecnica ed i revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Quando un membro del Consiglio direttivo o della Commissione centrale tecnica o delle Commissioni tecniche, non prenda parte ai lavori per tre riunioni consecutive, il presidente del Consiglio direttivo ha la facoltà di promuovere la di lui sostituzione.

Tutte le cariche, comprese quelle dei membri della Commissione centrale tecnica e delle Commissioni tecniche sono gratuite.

Art. 16.

Nomina e funzioni del segretario generale.

La Segreteria è retta da un segretario generale, il quale è nominato dal presidente generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, su designazione del Consiglio direttivo.

Spetta al segretario generale di formulare le proposte al Consiglio direttivo nonchè di provvedere alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici e servizi dell'UNI.

Spetta inoltre al segretario generale di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai vari organi dell'Ente ed eseguire tutte quelle funzioni ed incarichi che gli siano attribuiti dal presidente, dal Comitato di presidenza e dal Consiglio direttivo.

Art. 17.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si osserverà lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e le istruzioni e deliberazioni di questa, nonchè le norme in vigore per l'adozione delle tabelle di unificazione da parte delle amministrazioni dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione 1503.

REGIO DECRETO 3 aprile 1930, n. 1118.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bra ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Sanfrè.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, col quale il comune di Sanfrè è stato aggregato al comune di Bra e che,

conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Torino alla diretta amministrazione del comune autonomo di Bra, a decorrere dal 28 giugno 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Torino dai quali risulta che dal 28 giugno 1927 al 27 giugno 1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Sanfrè sostenne l'effettiva spesa di L. 51.414,42;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 17 gennaio 1915, n. 277, 8 dicembre 1927, n. 2776 e 21 luglio 1927, n. 1869, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Sanfrè, ora aggregato al comune di Bra, i corrispondenti contributi di L. 2761,74, L. 5600 e L. 2800;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Bra a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Sanfrè in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 40.252,68 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 28 giugno 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 95. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Bra in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Sanfrè.

POSTI DI RUOLO N. 6.

Spesa sostenuta nell'esercizio dal 28 giugno 1927 al 27 giugno 1928 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo		L.	45.225,91
2. Retribuzioni per supplenze		»	3.099,73
3. Compensi per insegnanti facoltativi		»	
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio		»	
5. Contributo 8 % al Monte pensioni		»	3.060,64
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura		»	28,14
Spese sostenute direttamente dal Ministero:			
1. Per scuole non classificate		»	
Totale		L.	51.414,42
A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:			
Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 2.761,74		
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 5.600 —		
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 2.800 —	»	11.161,74
Contributo a carico dello Stato dal 28 giugno 1928		L.	40.252,68

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1504.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 1122.

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, col quale il comune di Villa San Giovanni è stato aggregato al comune di Reggio Calabria e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Cosenza alla diretta amministrazione del comune autonomo di Reggio Calabria, a decorrere dal 1° luglio 1928;

Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;

Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal

Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Cosenza, dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Villa San Giovanni sostenne l'effettiva spesa di L. 165.673,05;

Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;

Visti i Regi decreti 27 agosto 1914, n. 1142, 16 giugno 1927, n. 1658 e 16 giugno 1927, n. 1657, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Villa San Giovanni, ora aggregato al comune di Reggio Calabria, i corrispondenti contributi di L. 11.275,43, L. 11.200 e L. 5600;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Villa San Giovanni, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 137.597,62 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 99. — MANCINI.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Reggio Calabria in esecuzione degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per l'amministrazione diretta delle scuole elementari dell'ex comune di Villa San Giovanni.

POSTI DI RUOLO N. 17.

Spesa sostenuta nell'esercizio 1927-28 dall'Amministrazione scolastica regionale:

1. Stipendi ed assegni al personale di ruolo	L. 155.771,30
2. Retribuzioni per supplenze	» 706,10
3. Compensi per insegnanti facoltativi	»
4. Concorso ad Enti per scuole a sgravio	»
5. Contributo 8 % al Monte pensioni	» 9.071,98
6. Spese per: indennità alle Commissioni dei concorsi magistrali; indennità esami; indennità visite fiscali; rimborso R. M. e M. P.; rimborso equivalente alloggio in natura	» 123,67

Spese sostenute direttamente dal Ministero:

1. Per scuole non classificate	»
Totale	L. 165.673,05

A dedurre per contributi scolastici a carico del Comune:

Per l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	L. 11.275,43	
Per l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 11.200 —	
Per l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722	» 5.600 —	
		» 28.075,43
Contributo a carico dello Stato dal 1° luglio 1928		L. 137.597,62

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.
Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 1505.

REGIO DECRETO 10 luglio 1930, n. 1186.
Modifiche alla composizione dei ruoli specializzati della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto commissariale 24 agosto 1924, relativo alla costituzione del Corpo equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione e successive modificazioni;

Visto il decreto commissariale 31 marzo 1925;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, riguardante gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1929-1930;

Visto il R. decreto 28 novembre 1929, n. 2147;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto 28 novembre 1929, n. 2147, è sostituito dal seguente:

« Nel ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico è soppressa la categoria radioelettricisti ed è conseguentemente soppressa anche la distinzione della categoria stessa in specialità per la truppa.

« In sua vece sono istituite, nel ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, le categorie radiotelegrafisti ed elettricisti.

« La categoria radioaerologisti cessa di far parte del ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico e passa a far parte del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica.

« Nel passaggio da maresciallo a sottotenente le categorie radiotelegrafisti e radioaerologisti vengono fuse in un'unica categoria denominata « radioaerologisti », facente parte dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato.

« Nel passaggio da maresciallo a sottotenente del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, le categorie « aiutanti di sanità » e « governo », vengono fuse in un'unica categoria denominata « governo ».

« Nella categoria armieri-artificieri è soppressa la distinzione nella specialità armieri e artificieri, istituita con l'ar-

ticolo 3 del decreto commissariale 21 marzo 1925 per i militari di truppa.

« Le categorie previste per ufficiali, sottufficiali e truppa dei ruoli specializzati dall'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e dagli articoli 8 e 38 e successive modificazioni del decreto commissariale 24 agosto 1924, restano così modificate in ordine di precedenza:

Ufficiali arma aeronautica - Ruolo specializzato.

Categoria.

1° Motoristi.
2° Montatori.
3° Radioaerologisti.
4° Armieri-artificieri.
5° Elettricisti.
6° Fotografi.
7° Automobilisti.
8° Governo.

Ufficiali genio aeronautico - Ruolo specializzato.

Categoria unica.

Assistenti tecnici.

Sottufficiali e truppa - Arma aeronautica

Ruolo specializzato.

Categoria.

1° Motoristi.
2° Montatori.
3° Radiotelegrafisti.
4° Radioaerologisti.
5° Armieri-artificieri.
6° Elettricisti.
7° Fotografi.
8° Automobilisti.
9° Aiutanti di sanità.
10° Governo.

Sottufficiali genio aeronautico - Ruolo specializzato.

Categoria unica.

Assistenti tecnici.

Art. 2.

L'art. 11 del R. decreto 28 novembre 1929, n. 2147, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali che, al 1° luglio 1929, facevano parte della categoria radioelettricisti, potranno chiedere di essere iscritti nella categoria radioaerologisti o nella categoria elettricisti.

« Quelli che intendano essere iscritti nella categoria radioaerologisti, dovranno superare apposito esperimento teorico-pratico, da eseguirsi in conformità di norme che verranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

« Coloro che verranno inclusi nelle categorie radioaerologisti ed elettricisti, saranno iscritti col loro grado e con l'ordine di anzianità nel grado stesso.

« Gli ufficiali provenienti dalla soppressa categoria radioelettricisti e assegnati alla categoria radioaerologisti, in conformità del comma precedente, e gli ufficiali già iscritti nella categoria radioaerologisti, a pari anzianità, saranno intercalati nella proporzione di un proveniente dalla categoria radioaerologisti dopo uno già appartenente alla categoria radioelettricisti.

« Uguale trattamento sarà applicato agli ufficiali del ruolo specializzato dell'Arma aeronautica, compresi nella categoria radioelettricisti dopo il 1° luglio 1929, siccome provenienti dai marescialli della categoria radioelettricisti soppressa in base al presente decreto e della categoria radioaerologisti, vincitori del concorso indetto col decreto Ministeriale 7 ottobre 1928 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 151. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1506.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. 1206.

Scioglimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Chioggia e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico), per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1927, n. 129, col quale l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Chioggia, venne riconosciuto come ente morale e ne venne approvato il relativo statuto organico;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2655;

Visto l'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Visto il R. decreto 21 novembre 1929 col quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto è stato sciolto ed è stato nominato commissario per la gestione straordinaria dell'ente stesso il sig. Iginio Gallimberti;

Vista la nota in data 2 aprile 1930, n. 679, ed il successivo telegramma del 7 maggio, con i quali S. E. il prefetto di Venezia riferisce sulla situazione finanziaria dell'ente suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere allo scioglimento del ripetuto ente ed alla messa in liquidazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Chioggia è sciolto.

Art. 2.

Il sig. ing. Iginio Gallimberti è nominato liquidatore dell'Istituto stesso con l'incarico di provvedere alla relativa liquidazione a norma di legge.

Art. 3.

L'Istituto per tutta la durata della sua liquidazione corrisponderà al predetto liquidatore una indennità giornaliera nella misura che sarà fissata dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 171. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1507**.

REGIO DECRETO 26 giugno 1930, n. **1202**.

Aumento del contributo annuo del comune di Foiano della Chiana a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro in Foiano della Chiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2219, col quale la Regia scuola popolare operaia in Foiano della Chiana fu riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1929, n. 2215, col quale il contributo annuo del comune di Foiano della Chiana a favore della suddetta Scuola fu elevato da L. 23.966 a lire 31.966;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1925, col quale furono fissati, con decorrenza dal 1° aprile 1925, i contributi annui degli enti che concorrono al mantenimento della Scuola stessa;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 19 ottobre 1929, n. 2215, è revocato.

Art. 2.

Il contributo annuo del comune di Foiano della Chiana a favore della Regia scuola di avviamento al lavoro in Foiano della Chiana, di cui al decreto Ministeriale 25 luglio 1925, è elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da L. 27.800 a L. 35.800.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 167. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1508**.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **1209**.

Facilitazioni per il pagamento delle pensioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Veduto il R. decreto 24 aprile 1927, n. 677, contenente agevolazioni per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni fissi ad esse assimilati;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I certificati d'iscrizione dei pensionati ed altri assegnatari, i quali domandino di essere soddisfatti dei propri assegni mediante accreditamenti in conto corrente postale, oppure mediante vaglia postale e bancario, anzichè essere trattenuti dalla Sezione tesoro ai termini dell'art. 12 del Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, possono, su domanda dei rispettivi titolari, essere restituiti ai titolari medesimi previo annullamento e perforazione del frontespizio e dei fogli a casellario, in tutto o in parte ancora in bianco.

Della avvenuta restituzione dei certificati predetti deve essere presa nota sulla rubrica di cui al citato art. 12 del R. decreto 24 aprile 1927, n. 677.

Art. 2.

Gli Istituti di credito all'estero corrispondenti del Tesoro, che siano autorizzati ad eseguire il pagamento delle pensioni e di altri assegni nelle forme stabilite dall'art. 400 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sono esenti dall'obbligo di richiedere il certificato di vita degli assegnatari, potendo i relativi pagamenti essere effettuati su produzione dei certificati d'iscrizione, muniti della fotografia degli assegnatari stessi, autenticata dal Regio console della circoscrizione in cui risiedono.

I pagamenti devono essere comprovati, agli effetti del rimborso, mediante produzione alla Sezione tesoro dell'Intendenza di finanza di Roma, di regolari quietanze, degli assegnatari, completate con l'indicazione del numero d'iscrizione delle relative partite.

L'obbligo della produzione del certificato di vita all'Istituto corrispondente del Tesoro è però mantenuto per il pagamento delle rate di pensione ed assegni che scadono nei mesi di giugno e dicembre ed in ogni caso quando il titolare non si presenti personalmente all'Istituto medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 174. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1509**.

REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. **1211**.

Concessione di premi ai correntisti del risparmio postale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto n. 1033 del 15 maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 2370 del 24 dicembre 1925;
Visto il R. decreto n. 1686 del 16 settembre 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'anno 1930 l'ammontare complessivo dei premi da concedersi, in virtù del R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923, ai titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore che abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre 1930, una somma non inferiore alle L. 2000, viene fissato in lire 2.000.000.
La spesa relativa sarà posta a carico della gestione delle Casse di risparmio postali.

Art. 2.

Il sorteggio dei premi di cui all'articolo precedente sarà effettuato con le stesse norme fissate dai precitati Regi decreti n. 1033 del 15 maggio 1924, n. 2370 del 24 dicembre 1925, n. 1686 del 16 settembre 1926; e la ripartizione della somma fissata sarà la stessa di quella indicata dalla tabella di cui al secondo articolo del R. decreto n. 1909 del 14 luglio 1928-VI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 18 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 176. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1510**.

REGIO DECRETO 24 luglio 1930, n. **1213**.

Trasformazione dell'archivio notarile mandamentale di Soriano nel Cimino in archivio notarile comunale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale l'archivio notarile di Soriano nel Cimino venne dichiarato archivio notarile comunale con deposito di atti originali;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1900, n. 371, col quale l'archivio medesimo veniva trasformato in archivio notarile mandamentale;
Visto il R. decreto 24 marzo 1923, n. 601, col quale fu soppressa la pretura con sede in detto Comune;
Vista l'istanza del podestà del Comune diretta ad ottenere la conservazione del detto archivio notarile mediante la sua trasformazione in archivio comunale;
Visti i pareri favorevoli del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Viterbo;
Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Soriano nel Cimino è trasformato in archivio notarile comunale per la conservazione degli atti originali, che già vi si trovavano depositati al momento della sua trasformazione in archivio mandamentale. Le copie certificate conformi degli atti notarili, che dalla data anzidetta gli uffici del registro vi hanno depositato, saranno conservate nell'archivio notarile distrettuale di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 178. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/438/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Abram Giustina fu Francesco, nata a Gason di Monte di Capodistria il 6 aprile 1906, e resi-

dente a Trieste, via del Lloyd n. 5, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2892)

N. 11419/437/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Giovanni fu Antonio, nato a Trieste il 24 agosto 1874 e residente a Trieste, Rozzol n. 1007, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Abram nata Skilan di Andrea, nata il 25 ottobre 1875, moglie;
2. Natalia di Giovanni, nata il 12 dicembre 1909, figlia;
3. Antonio di Giovanni, nato il 13 giugno 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(2893)

N. 11419-24201.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ablauf di Martino, nato a Trieste il 17 agosto 1904 e residente a Trieste, Guardiella Scoglietto n. 262, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Abelaffi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ablauf è ridotto in « Abelaffi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3232)

N. 11419-24202.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edoardo Archer fu Margherita, nato a Trieste il 22 ottobre 1867 e residente a Trieste, via Romagna n. 39, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Archeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Archer è ridotto in « Archeri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Regina Tonut in Archer di Luigi, nata il 20 gennaio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 181.

Media dei cambi e delle rendite
del 2 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.12	Oro	368.35
Svizzera	371.27	Belgrado	33.95
Londra	92.952	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	203.87	Norvegia	5.12
Belgio	2.668	Russia (Cervonêtz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.559	Svezia	5.135
Vienna (Schillinge)	2.699	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.68	Danimarca	5.122
Romania	11.425	Rendita 3.50 %	67.15
Peso Argentino Oro	16.27	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Carta	6.725	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.09	Consolidato 5 %	81.025
Dollaro Canadese	19.09	Obblig. Venezie 3.50 %	75.65

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 luglio 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		5.224.275.747,77	+ 14.586
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . . L.	3.724.499.326,47		— 23.624
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.332.067.312,89		—
		5.056.566.639,36	— 23.624
Riserva totale . . . . L.		10.280.842.387,13	— 9.038
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.793.927.824,93	—
Cassa . . . . . »		682.580.727,07	— 11.913
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.755.632.133,52	— 25.667
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.538.447,35	— 2.458
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	949.842.594,17		— 121.770
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1.078.282,85		— 108
		950.920.877,02	— 121.878
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.136.741.021,50	+ 362
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	62.365.385,41		— 3.766
altri . . . . . »	85.062.175,76		+ 7.838
		147.427.561,17	+ 4.072
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		525.347.017,08	+ 66.712
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		158.443.694,60	— 2
Istituto di liquidazioni . . . . »		657.120.929,37	— 66.712
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	73.893.596,29		+ 125
Impiego fondo pensioni . . . . »	203.010.259,72		— 274
Debitori diversi . . . . »	1.296.986.820,16		— 81.674
		1.636.375.676,17	— 81.823
Spese . . . . . L.		106.147.433,72	+ 795
L.		21.036.045.730,63	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.599.842.234,23	— 181.413
L.		48.635.887.964,86	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		219.522.624,46	— 764
TOTALE GENERALE . . . . L.		48.855.410.589,32	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(1649)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

agosto 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 31 luglio 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.	16.143.247.350 —	—	38.811
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»	369.992.750,99	—	119.809
Depositi in conto corrente fruttifero	»	1.261.047.616,25	—	97.909
Conto corrente del Regio tesoro	»	300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.	18.074.287.717,24	—	256.529
Capitale	L.	500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»	100.000 000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»	32.500.000 —		—
Conti correnti passivi	»	17.341.358,18	—	47.513
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»	576.480.274,19	+	205.289
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»	440.000.000 —		—
Conto corrente della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico interno.	»	87.482.430,44		—
Partite varie:				
Riserva speciale azionisti . . . L. 74.859.512,16			—	4
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici » 46.000.000 —				—
Creditori diversi . . . » 806.189.816,26			—	152.932
		927.049.328,42	—	152.936
Rendite	L.	280.904.622,16	+	4.138
Utili netti dell'esercizio precedente	»	—		—
	L.	21.036.045.730,63		—
Depositanti	»	27.599.842.234,23	—	181.413
	L.	48.635.887.964,86		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	219.522.624,46	—	764
TOTALE GENERALE	L.	48.855.410.589,32		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56.88 %.

p. *Il ragioniere generale*: Rosai.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione

1ª Pubblicazione.

(Elenco N. 8).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	360407	1.665 —	Cioffi *Giuseppina* fu Antonio, moglie di Alfonso Ottaviano, dom. in Caserta, vincolata.	Cioffi Maria-*Giuseppa* fu Antonio, moglie ecc. come contro.
»	497191	195 —	Velis Giuseppina fu Leonardo, *moglie* di Loquercio Nicola, dom. in Catania.	Velis Giuseppina fu Leonardo, *vedova* di Loquercio Nicola, dom. in Catania.
3.50 %	460454	35 —	*Mussini* Teresa di Giovanni, nubile, dom. in Como.	*Mossini* Teresa di Giovanni, nubile, dom. in Como.
»	711028	147 —	Fiore Angelo, Lucia e Carmine fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Montefusco *Antonietta* fu Angelo, ved. Fiore, dom. a S. Stefano del Sole (Avellino); con usuf. vital. a Montefusco *Antonietta* di cui sopra.	Fiore Angelo, Lucia e Carmine fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre Montefusco *Mariantonia* fu Angelo, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Montefusco *Mariantonia* di cui sopra.
Cons. 5 %	478906	190 —	Rossetti *Immacolata* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Tammaro Margherita fu Giuseppe, ved. Rossetti, dom. in Casertavecchia (Napoli).	Rossetti *Addolorata* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	219393	15 —	Codenotti Anna, Andrea, *Giacomo*, Maria, *Paola*, di Pietro, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Ome (Brescia); con usuf. vital. a Codenotti Pietro fu Andrea, domiciliato in Ome (Brescia).	Codenotti Anna, Andrea, *Angelo-Giacomo*, Maria, *Angela-Lucia-Paola* di Pietro, minore ecc. come contro, e con usuf. vital. come contro.
» »	219396 219398	15 — 15 —	Codenotti *Giacomo* Codenotti *Paola* di Pietro minori sotto la p. p. del padre dom. in Ome (Brescia).	Codenotti *Angelo-Giacomo* Codenotti *Angela-Lucia-Paola* di Pietro minori ecc., come contro.
3.50 % »	215658 214660	122,50 140 —	Mancino *Achille* fu Luigi, dom. in Napoli.	Mancino *Tommaso-Achille* fu Luigi, dom. in Napoli.
»	596111	140 —	Cauzillo Aurelia di Giuseppe moglie di Simone *Antonio* fu Valentino, dom. in Abriola (Potenza).	Cauzillo Aurelia di Giuseppe, moglie di Simone *Gerardantonio* fu Valentino, dom. come contro.
Cons. 5 %	184051	300 —	Marchese *Raffaella* fu Giulio, moglie di Nicita *Michele*, dom. in Bianco (Reggio Calabria) vincolata.	Marchese *Maria-Raffaella* fu Giulio, moglie di Nicita Michele o *Michelangelo*, dom. come contro, vincolata.
»	328142	445 —	Noccioli Maria-Concetta detta Concetta fu *Zenone* minore sotto la p. p. della madre Olivieri *Adalgisa* o *Egisa* fu Giuseppe ved. Noccioli, dom. in S. Venanzio (Perugia).	Noccioli Maria-Concetta detta Concetta fu *Zenobio-Zenone*, minore sotto la p. p. della madre Olivieri *Argisa* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro novennale 7ª serie	201	Cap. 13.000 —	Casara Olinto, Genoveffa e Giuseppe di *Giuseppe*, minori sotto la p. p. del padre.	Casara Olinto, Genoveffa e Giuseppe di *Francesco-Giuseppe*, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	245	» 10.000 —	Fasan *Luigi* fu Amedeo minore sotto la tutela di Latoli Camillo fu Camillo.	Fasan *Giovanni-Luigi* fu Amedeo, minore ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 4ª serie	909	» 12.000 —	Zibra *Mario* fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Quattrini Emilia ved. Zibra.	Zibra *Aurelio detto Mario* fu Pietro, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5082)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 16 agosto 1930 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Tione, provincia di Aquila, con orario limitato di giorno.

I telegrammi per detta località accettansi con destinazione Tione degli Abruzzi.

(5109)

Si comunica che il giorno 21 agosto 1930 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di San Biagio, provincia di Mantova, con orario limitato di giorno.

I telegrammi per detta località accettansi con destinazione San Biagio Mantovano.

(5110)

Si comunica che il giorno 15 agosto 1930 nell'agenzia postale di Dondena - Albergo Alpino (provincia di Aosta) venne attivato il servizio telegrafico.

(5111)

Si comunica che il giorno 19 agosto 1930 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Sant'Agata Massalubrense, provincia di Napoli, con orario limitato di giorno.

(5112)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso ad un posto di assistente presso la Scuola di ostetricia di Trieste.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 1084, contenente disposizioni per la Scuola di ostetricia di Trieste;

Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia;

Veduto il regolamento per le predette Scuole, approvato con Regio decreto 19 gennaio 1928, n. 407;

Veduta la deliberazione della Facoltà di medicina e chirurgia della Regia università di Padova relativa alle modalità dell'esame a cui i concorrenti devono essere sottoposti;

Veduta la nota 23 marzo 1930, n. 103742, con la quale la Finanza consente che il concorso sottoindicato venga bandito per l'anno accademico 1930-31;

Decreta:

E' bandito il concorso per esami e per titoli ad un posto di assistente presso la Scuola di ostetricia di Trieste, per l'anno accademico 1930-31, con lo stipendio iniziale di L. 9300, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1800 e l'eventuale aggiunta di famiglia prevista dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Per concorrere al posto suddetto è necessario presentare entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale istanza in carta legale da L. 5 al Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale istruzione superiore.

Detta istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui deve risultare che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto i 18 anni di età e non ha superati i 35. Tale limite massimo è elevato di 5 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore a tre mesi;

4° certificato penale come sopra;

5° certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento dei servizi;

I documenti di cui sopra dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati;

6° certificato di laurea in medicina e chirurgia;

7° tutti gli altri titoli che il concorrente stimerà utile produrre.

I concorrenti che prestano già servizio in uffici governativi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, dovranno però attestare con certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendono, la loro qualità di impiegato di ruolo.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame, che avrà luogo presso la Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Padova, in giorni da destinarsi.

Il nominato durerà in carica un anno scolastico e potrà essere confermato di anno in anno su proposta del direttore della Scuola.

I parenti ed affini del direttore della Scuola fino al 4° grado incluso non possono essere nominati.

L'esame consterà:
a) di una prova teorica;
b) di una prova clinica;
c) di una prova di laboratorio.

La Commissione giudicatrice è composta del direttore della Scuola e di altri due professori ufficiali appartenenti alla Facoltà di medicina e chirurgia.

La Commissione, con motivata relazione, proporrà al Ministero tre idonei senza graduarli.

Il Ministero, su proposta del direttore della Scuola, provvederà a nominare uno fra i dichiarati idonei.

Il prescelto dovrà comprovare di non occupare alcun posto retribuito a carico dello Stato, Provincia, Comune, Opere pie e dovrà assumere servizio entro 10 giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Roma, addì 23 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(5115)

Concorso alla cattedra di cultura generale nella Regia scuola di tirocinio annessa all'Istituto industriale di Fermo.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 18 settembre 1924, n. 1972, concernente l'ordinamento del Regio istituto industriale nazionale di Fermo;

Veduta la relativa pianta organica, approvata con decreto Ministeriale 21 aprile 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1926;

Considerato che la cattedra di cultura generale nella Scuola di tirocinio annessa al detto Regio istituto si è resa vacante in seguito a trasferimento del titolare di essa;

Considerato che sono state avanzate varie domande di trasferimento per la suddetta cattedra;

Visto l'art. 29 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso interno per titoli per ottenere il trasferimento alla cattedra vacante di cultura generale nella Regia scuola di tirocinio annessa all'Istituto industriale di Fermo.

Al concorso sono ammessi gli insegnanti titolari stabili delle Regie scuole industriali di tirocinio che abbiano presentato domanda entro il termine indicato nel Bollettino ufficiale n. 14 del 3 aprile 1930.

Art. 2.

I concorrenti possono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero, i titoli di studio, le eventuali pubblicazioni ed un cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, classificandoli in ordine di merito e non mai alla pari, tenendo particolare conto delle informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

Art. 4.

Il vincitore del concorso sarà trasferito alla cattedra di cui sopra, conservando tutti i diritti di carriera e di stipendio acquisiti nella scuola di provenienza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(5113)

Concorso alla cattedra di disegno nella Regia scuola di avviamento di Crevalcore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2224, concernente l'ordinamento della scuola di avviamento al lavoro di Crevalcore;

Vista la relativa pianta organica approvata con decreto Ministeriale 4 agosto 1925, modificato con decreto Ministeriale 10 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1927;

Considerato che la cattedra di disegno geometrico, a mano libera, ornamentale e plastica nella Scuola suddetta si è resa vacante in seguito a trasferimento;

Considerato che sono state avanzate varie domande di trasferimento per la suddetta cattedra;

Visto l'art. 29 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per ottenere il trasferimento alla cattedra vacante di disegno geometrico, a mano libera, ornamentale e plastica nella Regia scuola di avviamento di Crevalcore.

Al concorso sono ammessi gli insegnanti titolari stabili delle Regie scuole di avviamento al lavoro o dei Regi laboratori-scuola che abbiano presentato domanda entro il termine indicato nel Bollettino ufficiale n. 14 del 3 aprile 1930.

Art. 2.

I concorrenti possono presentare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Ministero, i titoli di studio, le eventuali pubblicazioni ed un cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, classificandoli in ordine di merito e non mai alla pari, tenendo particolare conto delle informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

Art. 4.

Il vincitore del concorso sarà trasferito alla cattedra di cui sopra, conservando tutti i diritti di carriera e di stipendio acquisiti nella scuola di provenienza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(5114)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.